



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA N. 158

Data: 08.10.2009

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- > il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 - che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 - stabilisce, tra l'altro, che a partire dal 1 Gennaio 2005 per le polveri sottili (PM10) è entrato in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- > il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano di gran lunga il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- > a seguito dei nuovi limiti, e come previsto dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);
- > tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Val Padana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi "critici" come quello invernale;
- > Il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14 luglio 2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV che, nel dettaglio individua 49 nuovi comuni in fascia A1. Tra questi comuni in fascia A1, ne vengono identificati 14 (i cosiddetti comuni della cintura metropolitana ovvero Verona, San Martino Buon Albergo, Buttapietra, Grezzana, Negrar, San Pietro In Cariano, Pescantina, Bussolengo, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Sona, Sommacampagna, Villafranca e Lavagno) che per motivi amministrativi e di omogeneità territoriale sono inseriti in fascia "A1 agglomerato"
- > Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, ha ratificato, nell'incontro del 28 settembre 2006, tale nuova zonizzazione che pertanto risulta attualmente pienamente operativa.
- > Le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, le Province di Trento e Bolzano e il Canton Ticino, hanno sottoscritto un accordo relativo ad un "pacchetto" di misure antinquinamento da applicare su area vasta nell'inverno 2006-2007, che identifica negli autoveicoli benzina e diesel pre Euro1, nei diesel euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi pre Euro 1, i mezzi da sottoporre al blocco della circolazione dal lunedì al venerdì.
- > Detto accordo rispecchia sostanzialmente le linee di indirizzo contenute nel Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'Aria e nella decisione del C.I.S. relativa all'inverno 2005-2006;
- > In numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In

particolare il PM10 è l'inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio." pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT "Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati", presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

- > I provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente nei soli capoluoghi di provincia e dunque in ambiti territoriali ridottissimi rispetto al contesto di mobilità non solo regionale ma di bacino areologico padano e che conseguentemente non è verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico, e riduzione della concentrazione di polveri fini PM10. Tuttavia è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio quale fonte più significativa, come affermato da ARPAV, nel contesto urbano. Pertanto l'auspicabile ampliamento di aree territoriali inibite al traffico veicolare, comporterà conseguentemente una maggiore efficacia dei provvedimenti che saranno assunti;
- > la città di Verona e i comuni contermini classificati in fascia "A1 agglomerato", per la loro collocazione in ambito metropolitano soffrono di criticità che presuppongono provvedimenti che devono espandersi sinergicamente oltre l'ambito dei singoli territori comunali. Ciò rende più che evidenti e opportune, a tutela della salute dei cittadini, restrizioni che coinvolgano i veicoli più inquinanti in un'area più vasta, come l'area rappresentata dai 14 comuni in fascia A1 agglomerato.

I principali Comuni capoluogo del Veneto hanno già approvato provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante che si sostanziano nel **blocco dei veicoli a benzina Euro zero, dei diesel Euro 1 e dei motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro zero dal lunedì al venerdì con fasce orarie diversificate.**

il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona nell'incontro del 22 settembre 2009 ha approvato misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento e le seguenti misure di carattere emergenziale per il contenimento degli inquinanti atmosferici che possono comporre il Piano di Azione del Comune:

a) fermo del traffico nel periodo dal 19 ottobre 2009 al 18 dicembre 2009 e dal 11 gennaio 2010 al 15 maggio 2010, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000 e non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

RITENUTO necessario attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante uniformandosi a quanto deciso all'unanimità dal TTZ della Provincia di Verona, tenuto conto che tali misure sono state approvate da tutti i Comuni in fascia A1 agglomerato,

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti, ed in particolare l'art.39;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 182 del 19 novembre 2008 di limitazione alla circolazione di autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli;

ORDINA

di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso dal 19 ottobre 2009 al 18 dicembre 2009 e dal 11 gennaio 2010 al 15 maggio 2010, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; il martedì dalle 16,00 alle 19,00, alle seguenti categorie di veicoli su tutto il territorio comunale:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- i) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- ii) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- iii) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive, immatricolati a partire al 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza perché conformi alla citata 91/441/CE.
- iv) Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario.
- v) i ciclomotori e i motoveicoli dotati di motore a quattro tempi;
- vi) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
- vii) autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- viii) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- ix) veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- xi) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

- xii) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- xiii) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- xiv) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- xv) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- xvi) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- xvii) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- xviii) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- xix) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- xx) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xxi) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- xxii) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- xxiii) veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- xxiv) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore.

2) Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") del che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

3) "Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998)

I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

- Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto:

DIVIETO

- di mantenere acceso il motore:
 - o degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - o degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - o degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- di attivare combustioni all'aperto in ambito di cantiere;

- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - o cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – "Nuovo Codice della Strada" (da euro 74,00 a euro 296,00).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa disposta dai specifici regolamenti del Comune.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I Dirigenti dei C.d.R. Traffico e Mobilità, Ufficio Stampa e Ambiente provvederanno all'esecuzione.


Il Sindaco
Alessandro Reggiani